

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1: Istituzione e Finalità

1.

In attuazione del principio di parità sancito dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 215/2003, dal D.Lgs. 216/2003, dalla L. 67/2006, dal D.Lgs 11/04/2006 n° 198, successivamente modificato dal D.lgs. n° 5 del 25/10/2010, e dalla L.R. 23/2/1987 n.14 ed in attuazione dell'art. 3 e 4 comma 7 dello Statuto del Comune di Lucca, è istituita la Commissione per le Pari Opportunità tra gli uomini e le donne (d'ora in poi CPO) per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, al fine di promuovere la parità di opportunità tra generi e la piena libera partecipazione delle donne alla vita della comunità.

2.

La Commissione ha come scopo precipuo l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale e mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

Nell'ambito delle finalità di cui sopra la CPO è un organismo consultivo e di proposta per l'Amministrazione comunale.

Art. 2: Compiti

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la CPO svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti ad essa conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
- b) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni; nello svolgimento di queste funzioni la CPO è tenuta a collaborare con altri enti pubblici;
- c) formula pareri obbligatori ma non vincolanti su proposte di delibera relative agli atti di programmazione e pianificazione annuali e pluriennali riguardanti le materie di propria competenza e sulla regolamentazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale, entro i termini stabiliti dall'assessorato di riferimento sentito il Responsabile del procedimento medesimo;
- d) elabora e formula all'Amministrazione comunale proposte tendenti ad armonizzare gli interventi della stessa con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità nei servizi civili, sociali, assistenziali, sanitari e culturali anche promuovendo azioni positive per l'attuazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna;
- e) promuove iniziative di collaborazione tra e con gruppi od organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
- f) collabora con la Giunta comunale e con le istituzioni provinciali e regionali secondo le linee d'indirizzo della Commissione nazionale;
- g) assicura contatti con la Commissione nazionale di parità e con analoghe istituzioni comunitarie;
- h) presenta annualmente il programma delle sue attività all'Amministrazione e al Consiglio comunale, individuando le priorità ed i mezzi per attuarli in sede di predisposizione di bilancio di previsione e ne redige relazione conclusiva in sede di conto consuntivo;
- i) promuove le politiche del Comune rivolte all'applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna e le conseguenti azioni positive.

Art. 3: Composizione

1.

La CPO è composta da 20 donne residenti nel Comune di Lucca di qualunque nazionalità, di cui:

- 4 in rappresentanza delle Associazioni datoriali/sindacali
- 4 in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel Terzo Settore (culturali, femminili, sportive ecc.)
- 4 in rappresentanza dei Partiti politici di diversa appartenenza
- 4 in rappresentanza degli Ordini professionali
- 4 cittadine non espressione di formazioni partitiche, professionali o di associazioni che propongano la propria candidatura;

2.

Delle 20 componenti, almeno 4 dovranno, in via preferenziale, avere un'età inferiore a trentacinque anni.

3.

I componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono invitati permanenti alle sedute della CPO, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Art. 4: Durata, nomina e decadenza

1.

La CPO rimane in carica per la durata della consiliatura.

2.

L'ufficio competente istruisce la procedura per la nomina delle 20 componenti attraverso un apposito avviso da pubblicare entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e da diffondere nelle forme più ampie sul territorio comunale.

3.

Le candidature devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Sito istituzionale dell'avviso, corredate da lettera di presentazione contenente le motivazioni a ricoprire l'incarico e curriculum da cui risultino competenze ed esperienze delle candidate in materia di pari opportunità.

4.

I curricula pervenuti vengono esaminati da una commissione appositamente costituita: dal Sindaco o suo delegato che la presiede; da due consiglieri rappresentanti la maggioranza e due consiglieri rappresentanti le minoranze individuati dal Consiglio comunale.

La commissione di cui sopra valuta le candidate adottando indicatori che assicurino i criteri di composizione di cui al precedente art. 3 e redige un elenco.

5.

Il Consiglio comunale individua i componenti della CPO attingendo dai primi venti nominativi indicando anche gli eventuali sostituti.

6.

A seguito dell'assenza ingiustificata della componente a tre adunanze consecutive, la Presidente avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza dandone comunicazione all'interessata e procede all'integrazione con le sostitute individuate. Tale procedura verrà seguita anche nel caso di dimissioni.

7.

In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, l'Amministrazione pubblica l'avviso per la costituzione della CPO.

Art. 5: Organi della Commissione: Presidente e Sottocommissioni

1.

La prima seduta della CPO è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle pari opportunità.

Nella prima seduta la CPO elegge tra le proprie componenti con scrutinio segreto ed a maggioranza delle stesse una Presidente, una Vicepresidente ed una Segretaria. Alla Presidente spetta la rappresentanza esterna della Commissione, ha inoltre il compito di convocare e presiedere le sedute, coordinare i progetti di lavoro e predisporre l'ordine del giorno di ogni riunione.

La Vicepresidente ha funzioni vicarie mentre alla Segretaria è affidato il lavoro di organizzazione e comunicazione di ogni riunione alle altre componenti. Nella prima seduta la CPO adotta un proprio regolamento interno che disciplina il proprio funzionamento.

2.

La CPO può articolarsi in Sottocommissioni, ognuna rappresentativa della sua composizione e dedicata a seguire ed approfondire una tematica, un progetto di lavoro o una attività. Ogni Sottocommissione elegge una Coordinatrice, che riferisce alla Commissione plenaria sulle attività svolte.

3.

Per le componenti della CPO non è prevista alcuna forma di emolumento, gettone di presenza, rimborso spese o permesso retribuito.

Art. 6: Funzionamento della Commissione

1.

La CPO viene convocata dalla Presidente, anche su richiesta di un quinto delle componenti, almeno una volta al mese. La Segretaria comunica tramite posta elettronica l'ora ed il giorno della seduta con almeno 10 giorni di anticipo ed allega l'ordine del giorno.

2.

La seduta della CPO è valida se è presente almeno la metà più uno delle componenti; ai lavori possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti del Comune, rappresentanti a vario titolo delle aziende partecipate dirette e indirette ancorché consortili o concessionarie di pubblici servizi, nonché rappresentanti del Comune all'interno di società.

3.

La CPO adotta le proprie decisioni con voto palese e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente,

4.

Delle sedute della CPO la Segretaria redige un sintetico verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione delle commissarie che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art. 7: Relazione e Programmazione attività.

1.

All'inizio di ogni anno la CPO elabora la programmazione delle attività e delle iniziative che intende realizzare ed in sede di conto consultivo dell'anno successivo redige una relazione riepilogativa dei lavori dell'anno precedente.

2.

La relazione è presentata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale che la trasmette ai Consiglieri e, nei successivi 30 giorni, mette all'ordine del giorno del Consiglio comunale la presentazione della detta relazione da parte della Presidente della CPO e la conseguente discussione.

Art. 8: Sede e dotazioni della Commissione.

Alla CPO vengono concessi a titolo gratuito presso la sede del Comune: uno spazio, un ufficio di segreteria e tutti gli strumenti necessari al suo funzionamento, ivi compresi spazi per incontri pubblici e manifestazioni.